
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI
UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E RELATIVO PIANO DI
SVILUPPO, CON L’OBIETTIVO DI IDENTIFICARE LE
POTENZIALITÀ DEL COMPARTO “TERME DEL TRENTINO”**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3#
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3#
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore	4#
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4#
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	5#
Art. 6 – Durata del contratto	5#
Art. 7 – Importo del contratto	5#
Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto	5#
Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	5#
Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6#
Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	6#
Art. 12 – Fallimento e modifiche soggettive dell'Appaltatore	6#
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	6#
Art. 14 – Tutela dei lavoratori	7#
Art. 15 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	7#
Art. 16 – Sicurezza	7#
Art. 17 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore	7#
Art. 18 – Proprietà dei prodotti.....	8#
Art. 19 – Trattamento dei dati personali.....	8#
Art. 20 – Obblighi assicurativi	8#
Art. 21 – Penali.....	8#
Art. 22 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	8#
Art. 23 – Clausole di risoluzione espressa.....	9#
Art. 24 – Recesso.....	9#
Art. 25 – Definizione delle controversie	9#
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9#
Art. 27 – Spese contrattuali	10#
Art. 28 – Disposizioni anticorruzione.....	10#
Art. 29 – Norma di chiusura	10#

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente appalto è finalizzato all'affidamento del servizio di consulenza da rendersi, in favore di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito anche "Stazione appaltante" e/o "Amministrazione), avente ad oggetto uno Studio di fattibilità e relativo Piano di sviluppo del comparto "Terme del Trentino".

L'obiettivo è quello di identificare le azioni per un rafforzamento del comparto a livello italiano ed internazionale per valorizzare le potenzialità del settore termale trentino.

Il Piano di Sviluppo deve prevedere un nuovo posizionamento di mercato delle singole aziende e del sistema favorendo la generazione di un circuito virtuoso di sviluppo territoriale.

Il servizio oggetto d'appalto si configura quale supporto specializzato all'attività di Trentino Sviluppo S.p.A., che al suo interno non dispone delle necessarie competenze specialistiche, in particolare per la sua attività di sostegno allo sviluppo del territorio provinciale.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'attività di consulenza dovrà consistere nella realizzazione di uno Studio di fattibilità con relativo Piano di sviluppo, aventi i seguenti contenuti:

- Definizione della strategia di comparto in relazione alle specificità delle singole aziende termali
 - Benchmark con strutture nazionali ed estere di riferimento (aggiornamento)
 - Analisi dei trend globali del mondo della salute, benessere e turismo (prodotti, tecnologie e modelli di business)
 - Individuazione del posizionamento strategico di medio-lungo periodo.

Ove i risultati dell'analisi evidenzino una sostanziale divergenza con l'attuale mission e vision delle Terme del Trentino si richiede di supportare i referenti di Trentino Sviluppo e delle Terme nella ridefinizione delle stesse.

- Definizione delle azioni di marketing strategico per l'attrazione di nuovi clienti:

- Definizione dei mercati di riferimento, dei segmenti potenziali e delle dinamiche evolutive degli stessi, anche a livello internazionale, in funzione delle relative caratteristiche ed opportunità (sia per singolo centro termale sia a livello globale) con indicazione delle principali caratteristiche, barriere all'entrata, driver e punti di contatto e degli obiettivi di quota di mercato;
- Analisi del target di riferimento e dei bisogni dell'utente/paziente in funzione e relativa segmentazione per la definizione di proposte di valore adeguate;
- Definizione della strategia di comunicazione con relativo piano operativo, sia in relazione al cliente target individuato sia al mondo medico

- Definizione delle azioni di marketing operativo per l'acquisizione dei mercati di riferimento:

- Verifica dell'adeguatezza delle strutture termali per l'accoglienza di clienti esteri
- Impostazione di un piano di adeguamento interno e relativo budget
- Impostazione di un piano di formazione interno per l'accoglienza dei pazienti e relativa pianificazione economica;
- Definizione delle azioni di promozione sui mercati esteri identificati
- Individuazione dei soggetti abilitanti intermedi per la promozione delle cure termali e modalità di contatto
- Individuazione di iniziative di integrazione con il territorio e di fruizione dello stesso anche in chiave turistica

- Individuazione di nuove tecnologie e di accoglienza a supporto del miglioramento del prodotto/servizio termale al fine di migliorare l'esperienza del paziente/utente.
 - Azioni di comunicazione per il riposizionamento strategico
 - Individuazione dei canali di comunicazione sia cartacei sia digitali a livello italiano ed estero partendo dalle iniziative già intraprese e relativo budget;
 - Individuazione di eventi di Attività di sensibilizzazione dei soggetti intermedi sulle opportunità dei trattamenti termali in Trentino;
 - Predisposizione di materiale di presentazione che evidenzi la proposta di valore del comparto.
2. L'attività dovrà prevedere una serie di incontri di condivisione presso la Stazione appaltante, nonché con l'Associazione Terme del Trentino e gli altri soggetti utili ai fini della definizione dello studio di fattibilità e del piano di sviluppo. La Stazione appaltante si rende disponibile a facilitare tali incontri e alla raccolta delle informazioni, che potranno essere condivise con i partecipanti all'appalto.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore si impegna a consegnare lo Studio di fattibilità e il relativo Piano di sviluppo entro e non oltre il termine ultimo per l’esecuzione del contratto previsto all’art. 6.
2. L’Appaltatore si impegna ad effettuare almeno 4 (quattro) incontri presso la sede della Stazione appaltante per la presentazione dei risultati della propria attività di consulenza, condividendo con quest’ultima la metodologia utilizzata.
3. L’Appaltatore garantisce che il materiale che verrà sottoposto all’attenzione della Stazione appaltante è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi.
4. In ogni caso, l’Appaltatore si impegna a tenere la Stazione appaltante sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione dei dati derivanti dall’analisi effettuata e dei risultati della stessa.
5. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
6. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012*”;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” come modificato ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;

- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*“, per quanto applicabili;
 - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - f) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - c) l'offerta economica dell'Appaltatore.
- 2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

- 1. Lo Studio di fattibilità e il relativo Piano di sviluppo dovranno essere completati e consegnati alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto.
- 2. Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 7 – Importo del contratto

- 1. Il compenso è quello indicato nell'offerta economica presentata.

Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto

- 1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

- 1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
2. La fatturazione avverrà in un'unica soluzione a seguito dell'avvenuta consegna della documentazione richiesta all'art. 3.
3. Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla normativa sullo "Split Payment", pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Fallimento e modifiche soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante deve recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Art. 14 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 15 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 16 – Sicurezza

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolo.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 17 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 18 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore autorizza fin d'ora la Stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del GDPR 2016/679).
2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Stazione appaltante o alto soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 20 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna qualora richiesto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammarchi.

Art. 21 – Penali

1. In caso di ritardo nella consegna dei documenti rispetto alle date indicate all'art. 3 comma 1 o alle tempistiche migliorative indicate in sede di offerta la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare una penale pari all'1% del corrispettivo contrattuale per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo.
2. L'entità delle penali è stabilita previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 22 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa

dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

Art. 23 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. applicazione di una penale, anche complessivamente intesa, superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 13 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 11 del presente capitolato;
 - g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

Art. 24 – Recesso

1. È facoltà della Stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 25 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 28 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.